

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3352 del 27/06/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013 - SOCIETA' ITTICA SAN GIORGIO SRL NEL COMUNE DI GORO - AUA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DEPURAZIONE MOLLUSCHI E COMMERCIO ALL'INGROSSO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3476 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 14855/2017/CT/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Ittica San Giorgio s.r.l.” con sede legale ed impianto nel Comune di Goro, via Provinciale n. 21 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Goro n. 2907 del 12.05.2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di depurazione molluschi e commercio all’ingrosso.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al S.U.A.P. del Comune di Goro in data 12.05.2017, assunta al prot. di ArpaE di Ferrara il 17.05.2017 con il n. 5682, dalla Società “Ittica San Giorgio s.r.l.”, nella persona di Zara Alessandro in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Goro, via Provinciale n. 21, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di depurazione molluschi e commercio all’ingrosso;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Ittica San Giorgio s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo

del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Vista la nota datata 19.06.2017 del S.U.A.P. del Comune di Goro (assunta al prot. di ArpaE n. 7105 del 19.06.2017), contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Società "Ittica San Giorgio s.r.l." per l'inquinamento acustico ed il Parere della società C.A.D.F. S.p.A. per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Goro datata 21.06.2017 (assunta al prot. di ArpaE n. 7242 del 21.06.2017), con la quale si prende atto della certificazione tecnica della Società "Ittica San Giorgio s.r.l." relativa all'impatto acustico e si comunica che in merito, non vi sono prescrizioni particolari da parte del Comune di Goro;
- Verificato che lo scarico di acque meteoriche nella linea fognaria acque bianche proviene da un impianto appartenente ad un'altra ditta;
- Visto che lo scarico nel fosso di scolo, derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e di aree non utilizzate per attività produttive o stoccaggi, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta

operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Goro alla Società "Ittica San Giorgio s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Goro, via Provinciale n. 21, codice fiscale e P.IVA n. 01857630386 per l'esercizio dell'attività di depurazione molluschi e commercio all'ingrosso.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Provinciale n.21 nel Comune di Goro è quello di acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - PF.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - tab, nel pozzetto di campionamento, posto a valle dell'ultima griglia lungo la linea acque di lavorazione, contrassegnato con la lettera "c", indicato nell'allegato "A" - PF.
4. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
7. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
8. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Goro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Goro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Goro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Goro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Goro ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della società della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Goro.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.